PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 16 - numero 3395 di venerdì 26 settembre 2014

Sicurezza nella scuola: prevenzione incendi, obblighi e segnalazioni

Indicazioni sulla sicurezza negli edifici scolastici con riferimento al ruolo dell'ente proprietario e del dirigente scolastico. Gli aspetti relativi alla prevenzione incendi, la normativa, le segnalazioni e le responsabilità del dirigente.

Asti, 26 Sett ? Molti lettori ci chiedono informazioni e chiarimenti relativi al tema della **sicurezza nel mondo della scuola**, un tema che ha spesso suscitato interesse e polemiche anche in relazione agli evidenti segni del degrado strutturale delle nostre scuole.

Per cercare qualche utile approfondimento sul tema, possiamo riprendere la presentazione del convegno " La sicurezza degli edifici scolastici e i rapporti tra ente proprietario e Dirigenti Scolastici" (Asti, 10 aprile 2014) organizzato da EcoSafe con il patrocinio dell'ASL AT e il supporto di vari enti e associazioni.

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0032_SCU] ?#>

Innanzitutto ci soffermiamo brevemente sul tema degli incendi con l'intervento "**Gli aspetti relativi alla prevenzione incendi negli edifici scolastici**" a cura dell'Ing. Giuseppe Piazza (Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Comando Provinciale Asti) che sottolinea come le attività scolastiche rientrino nelle **attività soggette ai controlli di prevenzione incendi** da parte dei Vigili del Fuoco.
E per gli adempimenti della prevenzione degli incendi nell'edificio scolastico "operano due diversi soggetti giuridici:
- **Ente Proprietario dell'edificio**: responsabile delle strutture e degli impianti;
- **Amministrazione scolastica**: responsabile dell'organizzazione e della gestione dell'attività".

L'intervento si sofferma in particolare sul Decreto del Presidente della Repubblica del 1 agosto 2011, n. 151 e sul fatto che le "scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti" nell'ambito di applicazione del presente regolamento di prevenzione incendi fanno parte della:
- **categoria A** (attività a basso rischio e standardizzate): fino a 150 persone;
- **categoria B** (attività a medio rischio): oltre 150 e fino a 300 persone;
- **categoria C** (attività a elevato rischio): oltre 300 persone.

E si ricorda che sono soggetti al regolamento anche gli asili nido con oltre 30 persone presenti.

L'intervento riporta informazioni dettagliate sui vari procedimenti correlati al DPR 151/2011 e in relazione all'appartenenza alla categoria A, B o C (valutazione dei progetti, segnalazione certificata di inizio attività, attestazione di rinnovo periodico, deroga, nulla osta di fattibilità, ...) e si sofferma poi sul **D.M. 26 agosto 1992** "**Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica**". Ad esempio con riferimento alla **classificazione** legata all'affollamento (studenti + personale):
- "tipo 0: presenze fino a 100 persone;
- tipo 1: presenze da 101 a 300 persone;
- tipo 2: presenze da 301 a 500 persone;
- tipo 3: presenze da 501 a 800 persone;
- tipo 4: presenze da 801 a 1200 persone;
- tipo 5: presenze oltre le 1200 persone".

In relazione al decreto ministeriale sono inoltre riportate informazioni su: resistenza al fuoco; reazione al fuoco; compartimentazione; misure per l'evacuazione in caso d'emergenza; numero delle uscite; sistema delle vie di esodo; indicazioni su scale, impianti e sistemi di allarme; mezzi e impianti fissi di protezione ed estinzione degli incendi.

E infine sono riportati i **compiti del Dirigente Scolastico nella gestione della sicurezza antincendio**:
- "designare RSPP, MC, ASPP e addetti all'emergenza;
- valutare il rischio incendio ed elaborare il documento;
- tenere aggiornato il documento (DVR);
- informare e formare i lavoratori e le figure preposte alla gestione della sicurezza antincendio;
- predisporre piano di emergenza;
- attuare le norme di esercizio".

Riguardo al convegno del 10 aprile concludiamo con alcuni cenni all'intervento "**Il ruolo dell'ente proprietario e del dirigente scolastico: obblighi segnalazioni e procedure**", a cura del Dott. Michele Montrano (funzionario SPRESAL dell' ASL TO3).

L'intervento si sofferma sulla **struttura di sicurezza degli istituti scolastici** con specifico riferimento all'art. 18, comma 3 del D. Lgs. 81/2008:

> Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
> (...)
> 3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.
> (...)

Per fare fronte agli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione l'ente locale "non può solamente attendere la segnalazione delle strutture scolastiche, ma deve autonomamente assumere l'iniziativa attraverso azioni di controllo, di manutenzione preventiva, e di riparazione, atti a garantire *la sicurezza dei locali e degli edifici*".
E l'esonero di responsabilità, previsto dal comma 3 "non opera nel caso di obblighi diversi dagli *interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici*".

Viene anche riportato l'**articolo 5** del **DM 29 settembre 1998 n. 382** "*Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze negli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni*".
Secondo tale articolo "il datore di lavoro, ogni qualvolta se ne presentino le esigenze, deve richiedere agli enti locali la realizzazione degli interventi a carico degli enti stessi; con tale richiesta si intende assolto l'obbligo di competenza del datore di lavoro medesimo. Nel caso in cui il datore di lavoro, sentito l'eventuale responsabile del servizio di prevenzione e di protezione, ravvisi grave e immediato pregiudizio alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e/o degli allievi adotta, sentito lo stesso responsabile, ogni misura idonea a contenere o eliminare lo stato di pregiudizio, informandone contemporaneamente l'ente locale per gli adempimenti di obbligo".

L'intervento indica che dunque la**responsabilità del Dirigente scolastico** viene meno "solamente quando abbia formalmente richiesto gli interventi necessari all'ente proprietario e abbia adottato ogni misura idonea a contenere o eliminare lo stato di pregiudizio" e sottolinea la centralità della **valutazione dei rischi**, come ribadita anche dalla sentenza n.43786/2010 della Corte di Cassazione.

Con riferimento poi al "**Documento di indirizzo per la sicurezza negli istituti scolastici del Piemonte**" si segnala l'importanza dell'instaurazione di un "profondo rapporto di collaborazione tra i rispettivi 'datori di lavoro' (della Scuola e dell'Ente Locale) coadiuvati dai propri rispettivi servizi di prevenzione e protezione. È opportuno che tale rapporto vada ben al di là delle semplici segnalazioni necessarie al dirigente scolastico per non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge. È auspicabile che i piani di intervento siano predisposti sulla base di soluzioni concordate, ad esempio, in seguito a sopralluoghi congiunti e frutto delle varie professionalità, che necessariamente dovranno essere presenti all'interno dei rispettivi servizi di prevenzione, passando

attraverso il coinvolgimento dei lavoratori e dei loro rappresentanti".

È poi la stessa **Circolare 119 del 29/04/1999** del Ministero della Pubblica Istruzione a dire che '*è il caso di sottolineare come il rapporto tra le istituzioni scolastiche e gli enti locali (comuni o province) vada sviluppato nel segno della migliore integrazione e con ogni spirito collaborativo, considerata la stretta connessione tra ente locale e scuola, sia per gli aspetti tecnici, attinenti la fornitura e la manutenzione delle strutture, sia per quelli generali di espressione della comunità locale*. (...) *Si raccomanda, pertanto, a tutte le componenti interessate, pur nell'esercizio di ruoli e funzioni che in taluni casi possono prospettarsi in posizioni dialettiche, di tenere comunque e sempre presente la necessità di operare nello spirito della massima apertura e collaborazione, in un'ottica di fattiva sinergia di obiettivi e risorse*".
Inoltre il documento di indirizzo piemontese suggerisce alle scuole "la stipula di un accordo/ dichiarazione congiunta con l'Ente Proprietario, nel quale vengano puntualmente definiti i programmi, i ruoli e le incombenze poste a carico del Dirigente Scolastico e dell'Ente Proprietario".

L'autore conclude proprio auspicando una "effettiva collaborazione tra enti proprietari e istituzioni scolastiche" e una "collaborazione degli organi di vigilanza attraverso una attività di assistenza e formazione".

" Gli aspetti relativi alla prevenzione incendi negli edifici scolastici" a cura dell'Ing. Giuseppe Piazza (Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Comando Provinciale Asti), intervento al convegno "La sicurezza degli edifici scolastici e i rapporti tra ente proprietario e Dirigenti Scolastici" (formato PDF, 1.67 MB).

" Il ruolo dell'ente proprietario e del dirigente scolastico: obblighi segnalazioni e procedure", a cura del Dott. Michele Montrano (funzionario SPRESAL dell'ASL TO3), intervento al convegno "La sicurezza degli edifici scolastici e i rapporti tra ente proprietario e Dirigenti Scolastici" (formato PDF, 2.34 MB).

RTM

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

---

www.puntosicuro.it